(Apottate dalle Aziende di Credito sotto gli ausbici dell'Associazione Bancaria Italiana;

An. 1.— Il Correntista e tenuto a depositare la propria firma e duelle delle delle describinatore suo, rapporte d'affari con la Banca, drecisando per iscritto i limiti, eventuali i facolta loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facolta concesse alle persone autorizzate, nonche le rinunce arre delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finche duesta non appia ricevuto la riva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non isia trascorso il tempo previonevolmente necessario per provvedorer cio anche duando dette revoche, modifiche e rinunce o state depositate e pupolicate a sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le attre cause di cessazione delle facolta di rappresentanza non sono opponibili alla Banca a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 2. - L'invic di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra ilarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto idirizzo indicato all'atto della apertura dei conto oppure fatto conoscere successivamente per

Art. 3. - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso propi mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso dei costo. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di

Il Correntista è tenuto à custodire con ogni culta i moduli di assegni ed i relativi, moduli di lesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse nsultare dalla perdita, a sottrazione o dall'uso abusivo di illectic dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione e dare comunicazione alla Banca. L'invic dei moduli al Correntista e tatto a suo rischio. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere ituiti alla Banca.

ituiti alla Banca. In caso di prelievi a mezzo carra Bancomat in conformita alle Norme che regolano detto izio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto tossero divenute fficienti – non provvedera al pagamento degli eventuali assegni che ao essa pervenissero per gamento, ancorche emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo oella a Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al innesso o piuralità di conti, la Banca non e tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti

ertinenza dello stesso correntista.

Art. 4. – Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, osti da letzir a favore del Correntista, gli saranno accreditati inconto corrente.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari e accreditato riserva di verifica e salvo buon fine – e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla sa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli – e non è disponibile a che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia

a che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia o conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata a dil'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessa la conferire al Correntista accun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttava la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale into prima di averne effettuato l'incasso ed ancorcne sull'importo sia iniziata la decorrenza i interessi, ciò non comporera affidamento di anaioghe concessioni per il tuturo. La Banca serva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima i verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre patamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui ri. 1829 Cod. Civ., nonché la tacoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, neevute e documenti similari, accreditati con riserva infica e salvo buon fine.

Art. 5. – La Banca, in garanzia di quaiunque suc credito verso il Correntista, presente o o, anche se non liquido ed esigipile ed anche se cambiario, e.investita di diritto di pegno e ritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di perfinenza dei Correntista che siano comunque e rualsiasi ragione detenuti calla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a quaisiasi titolo tatte o costituite intro della Banca stanno a garantire con l'interor vatore anche ogni altro credito, in qualsiasi ento sorto, pure se non liquido ed esigibile, cella Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi, genere o ra, anche di deposito, ancorche intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha o in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresi il diritto di rsi della compensazione ancorche i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed ibili e cio in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermi restando che intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potra in nessun caso eccepirsi la renzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a biù persone, la Banca ha facoltà di valersi del diritti suddetti, sino ricorrenza dell'intero credito risultante dal saido del conto, anche nei confronti di conti, e di orti di pertinenza di alcuni sottanto dei contestatari.

orti di pertinenza di alcuni sottanto dei cointestatari.

Art. 6. – Le aperture di credito cne la Banca ritenesse eventualmente di concedere al entista sono soggette alle seguenti statuizioni:

a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e puo con issisivi versamenti inpristinare la sua disponibilita;

b) se l'accertura di credito e a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla lenza li pagamento di quanto de lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;

c) la Banca na la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione ale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonche di ricurla o di senderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera omandata, un preavviso non interiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente effetto di cniusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;

d) in ogni caso il recesso na l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito resso;

lesso; e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza enuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il noristino dell'apertura di ito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il e dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; f) le norme suo d) e di si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto siesi forma concessi dalla Banca al Correntista.

siasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art. 7. – I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine more di ogni anno, porando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese ali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con le dara di regolamento i contro che nisultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contapilmente, in iormale, trimestralmente e cide a fine marzo, giugno settemore e dicembre applicando agli essi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura vaiuta data di regolamento dei ci. lermo restando che a fine di anno a norma del precedente comma, saranno accreditati gli essi dovuti dalla Banca e operate le ritenute fiscali di legge.

Gli interessi covuti dalla Danca e operate le ritenute fiscali di legge.

Gli interessi covuti dalla correntista alla Banca salvo parto diverso, si intendono determinati condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla disezza e oroducono a loro volta interessi i stessa misura.

Sui saldo dei conti deditori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ec anche quando il debito pia di essinzione del debito e verranno regolati e computati come al precedenti commi indo e terzo.

indo e terzo

indo e terzo.

Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concorcati con il entista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con ile valute indicate nei documenti abili o comunoue negli estratti conto Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le missioni sui massimo scodento e le soese di tenuta del conto.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sui conto del Correntista con valuta cata missione, salvo il caso di post-catazione, nei quale "addebito viene fatto con valuta cota di amento, se il titoro e presentato allo sportello, cid negoziazione, se "incasso avviene tramite

Banca

Banca.

Saivo diverso accerdor-e-ilermo restañas fotante-disposto nell'arricolo precedente per les d'acertura d credito cid sovvenzione, aciognuna delle parti e sembre riservato il diritto sigere l'immediato pagamento o tutto duanto sia comunque dovuto, nonche di recedere, in sias momento, con il oreavviso di un giorno dal contratto di conto corrente e dalla inerente enzione di asseono

renzione a assegno. Tutte le appligazion de Correntista verso la Banda ec in particolare quelle dipendenti da itual, concession, di fioc, si intendono assunte ir via indivisione anche per i suo avent causa atalas fitolo

· 15...15

Art. E. - Univid degli estratti contc. ac ogni chiusura isara effettuare dalla Banda di regola.

soecificato, gii estratti conto si intenderantio seriziativi applicativa del conto instala conto si intenderantio seriziativi applicativi a intenderanti conto in applicativi a conto.

Nei caso di errori di scritturazione o di calcoic, omissioni o duplicazioni, il Correntista deve proporre l'impugnazione, sotto pena di oecadenza, entro 6 mesi dall'invio degli estratti conto: la Banca pue ripetere quanto dovutore per le stesse causali e per indenti acareditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.

termine di prescrizione dicinaria.
Il lioni è le altre scritture contaoili della Banca fanno piena prova nei confronti del Correntista è ciò anche nei caso di prelievi a mezzo carta Bancomat secondo quanto, previsto dall'ari. 8, orimo comma, delle Norme relative

Art. 9. - Qualora il conto non appia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a.L. 100.000, ia Banca cessa di corrispondere gli interessi ed ha facolta di non inviare l'estratto conto.

Art. 10. – Per i contriscorenti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da opni maggiore o diversa obbligazione. l'impegno di mettere a disposizione dei Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nei Paese dove la valuta stessa na corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Resta comundue a canco dei Correntista opni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso tortuito oida disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comundue derivante da causa non-imputabile alla Banca.

Art. 11. - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono Art. 11. – In relazione al fatto che le Bancne degli Stati Uniti d'America e di artir Paesi esigono dai cegenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del imborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque conrestata la regolanta tormale di detti titoli o l'autenticita e la compietezza di una qualunque girata aoposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarii in qualunque tempo a semblice richiesta della Banca nel caso cne alla Banca stessa pervenisse analoga domande cai suo Corrispondente o dal trattatario.

Il cedente e tenuto altresi ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tare scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di centifica.

Art. 12. – Quando il conto e intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi; possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti, gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatan dovranno essere nominate per iscritto

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potra essere fatta anche da uno solo dei politica delle facoltà di covida essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinuce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facolta di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.

oeli'art. 1. — Quando il conto e intestato a più oersone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena libetazione della Banca niche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potra essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni casc, delle eventuali esposizioni che sitivenissero a creare per dualstasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

In deroga all'art. 190 Cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via pincipale, anziche sussiciania, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei conjugi contrestatari.

cointestatari.

Art. 14. – Nei caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo prececente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sui conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno pero tenuti ad esercitario tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al prececente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche soio con lettera raccomandata.

Art. 15. – Il pagamento degli assegni emessivata Correntista, in caso di cessazione della relativa tacoltà di disposizione, e regolato come segue:

a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non e tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell'art. 7;

dell'art. 7;
b) in caso di recesso, da pane della Banca, dall'apenura di creditc, il Correntista e tenuto a costiture indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
c) la Banca, quando intenda avvaiersi, della compensazione tra crediti non liquidi ed esigipili non e tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla violntà di valersi della compensazione.

parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa/alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. ""

Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell'apertura di credito ai sensi dell'art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso de parte dell'Correntista; i quale è tenutora costituire indiiatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto di su conti a debito dei quali la compensazione si everificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Anaiogo obbigio ta carico ai Correntista in opri caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni dei presente articolo si appiicano anche nel caso di conti intestati a biu persone.

persone.

Art. 16. - La Banca si riserva la facolta di modificare in qualsiasi momento le norme condizioni lutte che regoiano i rapporti di conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indiritzo indicato dal Correntista oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca o bubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione oc avviso.

Art. 17. – Le comunicazioni e gli ordini dei Correntista nanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza denvante de errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna resoonsabilità per ogni conseguenza derivante da ineseguzione di ordini o di operazioni one sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 18. - Gir eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banda per conto del Correntista dovranno essere tatti da questi, appena in possesso della comunicazione di esecuzione per lettera e telegramma, a seconda che "avvisci gli sia stato dato per lettera o teregramma

Trascorso il tempo orginariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reciamo. l'operato della Banca si intendera approvato.

Art. 19. - E ir tacolta cella Banca di assumere cimeno gli incarioni dei Correntista in relazione agli incarioni necvuti cai Correntista la Banca e autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Coc. Civ. a tarsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un prooric corrispondente anche nor cancario.

In assenza di istruzioni particolar dei Correntista i sistema di esecuzione degli ordini o pagamento di bonilito sara determinato calla Banca ir relazione alle procedure utilitzzate cell'empire alle procedure utilitzzate.

nell'amolto delle propria organizzazione.

Colivalers dei servizi della Banca si intendono senti altro accettate dei Confernista le norme e le condizioni de esso stabilità per singoli servizi (come incasso effetti e documenti, apenure di credit documentari, incasso cedie e titoli estratti, custodia do amministrazione fitoli, ecc.)

Art. 20. – Per ogni controversia che dotesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza de rapporti di conto corrente e di coni altro rapporto di qualunque natura il Fordicompoetente è quello nella cui giurisdizione trovasi la dipendenza della Banca presso la quale si

Le soese é gil oner fiscali inerent la loetti rapport e all uso della presente sono a carroc de Correntista.